

***COMUNE DI  
GHEMME***  
**(Provincia Di Novara)**

\*\*\*\*\*

***REGOLAMENTO  
CONSIGLIO COMUNALE***

**ULTIME MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 35  
DEL 19.12.2025**

# **Parte I**

## **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 01 - Regolamento - finalita'.**

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato secondo le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

##### **Articolo 02 - Interpretazione del regolamento.**

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco provvede quindi a sottoporre l'eccezione sollevata e nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
3. L'interpretazione della norma decisa dal Consiglio ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

##### **Articolo 03 - Durata in carica del consiglio.**

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione. La valutazione dei motivi d'urgenza è rimessa allo stesso Consiglio comunale.

##### **Articolo 04 - La sede delle adunanze.**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nell'aula della sede comunale destinata a sala consiliare.
2. La sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede comunale è esposta la bandiera dello Stato, della Regione e ove istituita, quella del Comune.

## **Capo II**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 05 - Presidenza delle adunanze.**

1. Il Sindaco è, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e s.m.i., il presidente delle adunanze del Consiglio comunale
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco.

#### **Articolo 06 Compiti e poteri del presidente.**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

## **Capo III**

### **I GRUPPI CONSILIARI**

#### **Articolo 07 - Costituzione.**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito dal almeno n. 03 (tre) consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale, il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il candidato sindaco non eletto e il consigliere del gruppo non componente la giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno 3 (tre) consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

## **Capo IV**

### **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

#### **Articolo 08 - Costituzione e composizione.**

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata della carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il Consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste con la partecipazione di personalità esterne al Consiglio.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale maggioranza e minoranza. Le stesse potranno essere integrate anche da personalità esterne e sono nominate dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, i funzionari del comune cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.
6. Tutti i componenti delle Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### **Articolo 09 Presidenza e convocazione delle commissioni.**

1. Il Presidente di ciascuna commissione consiliare permanente è di norma il Sindaco (o suo delegato). Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dalla maggioranza dei membri della commissione. La convocazione è attuata entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

#### **Articolo 10 - Funzionamento delle commissioni**

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri in carica componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono segrete. Il presidente convoca la commissione in seduta pubblica esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano argomenti di interesse generale.
3. I membri della Giunta ed i Consiglieri delegati possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

## **Articolo 11 - Funzioni delle commissioni.**

1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti
2. Le commissioni consiliari permanenti provvedono alle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile, riferendo al Consiglio con relazioni illustrate nell'assemblea consiliare dal proprio Presidente.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno il potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono trasmesse al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49, comma 1 e 107, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.i.. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Se i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria. In caso di ulteriore parere contrario ogni decisione sulla proposta è rimessa al Consiglio comunale in sede di approvazione.

## **Capo V COMMISSIONI SPECIALI**

### **Articolo 12 - Commissioni d'indagine riservata.**

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene nominato il presidente.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare audizione ed i soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario componente la commissione nominato dal presidente.
6. Nella relazione al Consiglio comunale la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che questi dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del comune.

#### **Articolo 13 - Commissioni di studio e consultive.**

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di maggioranza e minoranza, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Il Consiglio comunale può costituire inoltre commissioni consultive miste, le quali svolgono attività di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. Delle commissioni consultive fanno parte oltre agli amministratori, esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, proposti da maggioranza e minoranza, scelti dal consiglio comunale. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

## **Capo VI**

### **I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

#### **Articolo 14 - Designazione e funzioni.**

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

## **Parte II**

### **I CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Capo I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Articolo 15 – riserva di legge.**

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

#### **Capo II**

#### **INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO**

##### **Articolo 16 - Entrata in carica - convalida.**

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal capo II del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal capo II del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

##### **Articolo 17 - Dimissioni.**

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, con firma autenticata se non presentata personalmente, indirizzata al Sindaco presidente del Consiglio comunale ed allo stesso rimessa, mediante inoltro da parte dell'interessato all'ufficio protocollo del Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di registrazione al protocollo generale del comune.

##### **Articolo 18 - Decadenza e rimozione dalla carica.**

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa d'ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 68 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e

s.m.i., il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal capo II del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se le condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dall'art. 13 della Legge 13 settembre 1982, n.646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Sindaco o, in sua mancanza, il Vicesindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo scritto sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni modo non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale è dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

### **Articolo 19 - Sospensione dalle funzioni.**

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

2. Il Sindaco o il Vicesindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e s.m.i., il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Nel caso sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.



## **Capo III DIRITTI**

### **Articolo 20 - Diritto di iniziativa.**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dai consiglieri proponenti, è inviata al Sindaco il quale, la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale, nei termini di 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale del Comune, indicando, con l'oggetto, i consiglieri proponenti.

### **Articolo 21 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
  2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
  3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta, il Consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con il voto.
  4. Alle interrogazioni il Sindaco o, eventualmente, il Segretario comunale e/o i Responsabili dei servizi, possono dare risposta orale all'interno della prima seduta utile del Consiglio comunale, oppure risposta scritta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale.
  5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale del comune. È possibile effettuare, per ciascuna interrogazione e per ciascuna interpellanza, una sola richiesta o un solo quesito. Sono, pertanto, irricevibili le interrogazioni e le interpellanze contenenti plurime richieste o plurimi quesiti, oppure aventi ad oggetto argomenti identici o analoghi a quelli oggetto di precedenti interrogazioni e interpellanze, qualora non siano trascorsi almeno sei mesi dall'avvenuta risposta.
- Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione.
6. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta comunale nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
  7. All'ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare sono inserite un numero massimo complessivo di 5 (cinque) interrogazioni, mozioni e interpellanze.

## **Articolo 22 - Richiesta di convocazione del consiglio.**

1. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo generale del Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco.
3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di proposta di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49, commi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario oltre al parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

## **Articolo 23 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento con istanza scritta e protocollata, su apposito modello, indirizzata al Sindaco, con l'indicazione, la più dettagliata possibile, degli estremi del provvedimento di cui si chiede la visione o la copia o, qualora siano ignoti tali estremi, degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.
- 1bis** E' fatto divieto al consigliere di ottenere copia di tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza, se richiesta in maniera generica. Il consigliere deve avanzare richieste circostanziate e specifiche in modo da non aggravare eccessivamente la funzionalità amministrativa dell'ente.
2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Fermo restando l'impossibilità di sindacare l'istanza d'accesso del Consigliere utile all'espletamento del loro mandato, il diritto di accesso deve essere esercitato in maniera corretta e non in contrasto con le finalità della legge quindi in maniera precisa e puntuale, pertanto detto diritto trova legittimo limite:
  - a) gli atti dei privati detenuti solo occasionalmente dal Comune;
  - b) la richiesta di accesso ad un cospicuo numero di copie di documenti da ritenersi inutili;
  - c) la richiesta di documenti per fini personali e quindi estranei alla funzione pubblica di controllo spettante al Consigliere;
  - d) la richiesta di rilascio di copie di atti, che lungi dal perseguire fini istituzionali, sia fatta per scopi puramente strumentali al fine di arrecare molestia e intralcio agli uffici comunali con l'uso dispendioso e spropositato del tempo dei dipendenti assegnati o della fotocopiatrice;
  - e) la richiesta di copia di deliberazioni e/o atti esorbitanti rispetto alle esigenze di conoscenza, per il doveroso esercizio delle funzioni degli uffici;
  - f) l'impossibilità ad accedere alla registrazione e/o brogliaccio del Segretario comunale, attinente le adunanze degli organi collegiali, poiché assimilabili a semplici appunti non ancora tradotti in atti.
  - g) atti meta procedurali vale a dire quelli intermedi tra l'attivazione dell'azione comunale e l'atto finale, espressione dell'operato comunale.

4. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta senza risposta questa si intende respinta.

#### **Articolo 24 - Diritto di comunicazione delle deliberazioni della giunta.**

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, contestualmente alla pubblicazione, sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante elenco delle stesse. In caso d'irreperibilità la consegna s'intende eseguita con il rilascio presso il domicilio del capogruppo individuato ai sensi del successivo art. 38 del presente regolamento.

#### **Articolo 25 - Facoltà di visione degli atti.**

1. Ai fini di cui al precedente articolo 24, i Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione con l'indicazione dei riferimenti atti all'individuazione, devono essere evase entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

### **Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

#### **Articolo 26 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.**

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Tit. III capo IV del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
2. Ai Consiglieri comunali è dovuto nei limiti fissati dal capo IV del Tit. III del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio (o in alternativa un'indennità di funzione.)
3. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica prevista dall'art. 82 comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. Tali norme, si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. La liquidazione delle indennità, gettone di presenza, dei rimborso spese, richiamati nei commi precedenti è effettuata dal Responsabile del servizio finanziario.

#### **Articolo 27 - Divieto di mandato imperativo.**

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

#### **Articolo 28 - Partecipazione alle adunanze.**

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale.
2. Nel caso d'assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio comunale.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

#### **Articolo 29 - Astensione obbligatoria.**

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli Assessori ed i Consiglieri comunali tenuti ad astenersi, o ad assentarsi in esecuzione al precedente comma 1, ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### **Articolo 30 - Responsabilità personale - esonero.**

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 31 - Trasparenza.**

1. Ogni Consigliere, in attuazione del 5° comma dell'art. 14 dello Statuto Comunale, deve comunicare entro il 1° settembre di ogni anno i redditi posseduti, autorizzando la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Le comunicazioni saranno effettuate su apposito modulo predisposto ai sensi di legge.

## **Capo V**

### **NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Articolo 32 - Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco.**

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

### **Articolo 33 - Nomine e designazioni dei consiglieri comunali.**

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è prevista la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

### **Articolo 34 - Funzioni rappresentative.**

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

## **Parte III**

# **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Capo I**

## **CONVOCAZIONE**

### **Articolo 35 - Competenza.**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso d'inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

### **Articolo 36 - Convocazione.**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta mediante avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso sono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali con esclusione delle variazioni, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria, in ogni altra ipotesi, e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo generale del comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

### **Articolo 37 - Ordine del giorno.**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai Consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione <<seduta segreta>>, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

### **Articolo 38 - Avviso di convocazione - consegna - modalita'.**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, individuato nella residenza anagrafica, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure mediante raccomandata R.R. o P.E.C. agli indirizzi di posta elettronica comunicati dai consiglieri. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei ricevuti e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consigliare.
2. I Consiglieri, anche non residenti nel comune, devono designare, in esecuzione all'art. 14 comma 4 del vigente Statuto, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio all'interno del territorio comunale, anche presso la sede comunale o altro domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica ai sensi dell'art. 43 comma 1 del codice civile, esonerando

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Ogni variazione successiva del domicilio andrà trattata come al comma precedente.

4. In caso di irreperibilità del destinatario, o fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o P.E.C., senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione e da tale data si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

### **Articolo 39 - Avviso di convocazione - consegna - termini.**

1. In esecuzione all'art. 10, comma 3 del vigente Statuto, l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno:

- cinque giorni prima di quello della riunione per le adunanze ordinarie;
- tre giorni prima di quello della riunione per le adunanze straordinarie;
- almeno 24 ore prima della riunione per le adunanze convocate d'urgenza.

2. Per le adunanze di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione. La seconda convocazione potrà essere inserita contestualmente all'avviso di prima convocazione.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio è comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

### **Articolo 40 - Ordine del giorno - pubblicazione ed affissione.**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie, è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale 24 ore prima della riunione.

## **Capo II**

## **ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

### **Articolo 41 - Deposito degli atti.**

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno stesso della convocazione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di Segreteria o dell'ufficio del Comune indicato nell'avviso di convocazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., reso dai responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, dell'attestazione di cui all'art. 153, quinto comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., corredata dai documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e i relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

#### **Articolo 42 - Adunanza di prima convocazione.**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, come previsto dall'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato con l'apertura della seduta, mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
2. Nel caso in cui, trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 (cinque) a 15 (quindici) minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò è preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

#### **Articolo 43 - Adunanze di seconda convocazione.**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei membri assegnati del Consiglio, escluso il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione è effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con i modi previsti per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 38 del presente regolamento.



5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il sindaco è tenuto ad inviare, nel più breve tempo possibile, l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
6. Trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa è dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente terzo comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia sopraggiunta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Nel caso l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere nota a tutti i consiglieri con avviso scritto da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 38 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

## **Capo III**

### **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

#### **Articolo 44 - Adunanze pubbliche.**

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 45.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

#### **Articolo 45 - Registrazioni audio e video.**

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, mediante, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del presidente, nei casi d'inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

#### **Articolo 46 - Adunanze segrete.**

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i membri del Consiglio, il Segretario comunale ed il vigile urbano presente, vincolati dal segreto d'ufficio.

#### **Articolo 47 - Adunanze <<aperte>>.**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità o specifica richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica tanto da farlo ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta comunale può convocare l'adunanza <<aperta>> del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono partecipare, oltre ai cittadini ghemmesi, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, nonché esperti della materia in discussione.
3. In particolari momenti della adunanza, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei cittadini ghemmesi e dei rappresentanti come sopra individuati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate, nonché chiarimenti e/o delucidazioni sulla materia in discussione.
4. Durante le adunanze <<aperte>> del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

### **Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

#### **Articolo 48 - Comportamento dei consiglieri.**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola. Se il Consigliere non modifica il proprio comportamento, il Presidente lo fa allontanare dall'aula.

#### **Articolo 49 - Ordine della discussione.**

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

#### **Articolo 50 – Comportamento del pubblico.**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del vigile urbano.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

#### **Articolo 51 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.**

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati esperti della materia in discussione, consulenti, membri tecnici della Commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la

seduta non è sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai Consiglieri, con espressa esclusione di contraddittorio, i predetti esperti, funzionari, membri tecnici e consulenti, sono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

## **Capo V**

### **ORDINE DEI LAVORI**

#### **Articolo 52 - Ordine di trattazione degli argomenti.**

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia notizia a seduta iniziata.

#### **Articolo 53 - Discussione - norme generali.**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta è messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di tre minuti e la seconda per non più di due, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di due minuti ciascuno e la seconda per non più di un minuto.
4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia, possono intervenire in qualsiasi momento della discussione.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Eventuali dichiarazioni di voto in forma scritta, la cui lettura superi il minuto dovranno essere rese direttamente a verbale. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito di un minuto.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.
9. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

## **Capo VI**

### **PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE**

#### **Articolo 54 - La partecipazione del segretario all'adunanza.**

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza con diritto di intervenire. L'intervento, oltre che per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, può essere inoltre richiesto per esprimere la legittimità dell'atto e il suo parere di regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze in attuazione dell'art. 97, comma 4 lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

#### **Articolo 55 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma.**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, a cura del Segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in sintesi riferendo con la maggiore chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi sottoscritto in ogni sua parte e devono fornirne copia al Segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone e nel rispetto della privacy, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Nel caso siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

# **PARTE IV**

## **LE DELIBERAZIONI**

### **Capo I**

#### **LE DELIBERAZIONI**

##### **Articolo 56 - Verbale - deposito - rettifica.**

1. I verbali delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale, dopo la loro pubblicazione all'albo pretorio, sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria e messi a disposizione dei Consiglieri comunali.
2. Qualora un Consigliere intenda richiedere o formulare rettifiche al verbale, tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto al protocollo generale del Comune, quanto sia da inserire nel verbale. Nel formulare le proposte deliberative di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
3. A seguito dell'inserimento della proposta deliberativa di rettifica al primo Consiglio comunale utile, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta deliberativa di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica, ove approvate, si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante citazione del verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

##### **Articolo 57 - Forma e contenuti.**

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile del servizio finanziario. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione, anche mediante sottoscrizione in calce al verbale. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui sia temporaneamente assente il Responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata da ogni singolo Responsabile del servizio competente, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non è emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia lo stesso responsabile del servizio competente, ed in sua assenza, il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 20, e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario comunale.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 16 della legge 07.05.1990 n. 241 e s.m.i. come richiamato dall'art. 139 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

### **Articolo 58 - Approvazione - revoca -modifica.**

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

## **Capo II LE VOTAZIONI**

### **Articolo 59 - Modalità generali.**

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 60 e 61.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
  - emendamenti soppressivi;
  - emendamenti modificativi;
  - emendamenti aggiuntivi;
- per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- i provvedimenti per i quali siano approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- Per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
  - Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta comunale, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

#### **Articolo 60 - Votazione in forma palese.**

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

#### **Articolo 61 - Votazione per appello nominale.**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
2. Il Presidente precisa al Consiglio del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

#### **Articolo 62 - Votazioni segrete.**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
  - ❑ le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
  - ❑ ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.



4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

#### **Articolo 63 - Esito delle votazioni.**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### **Articolo 64 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.**

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale, pur non soggette a controllo, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

2. La dichiarazione d'immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.
3. La dichiarazione d'immediata eseguibilità della deliberazione ne rende immediata l'efficacia agli effetti di legge, indipendentemente dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

## **Parte V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 65 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

#### **Articolo 66 - Diffusione.**

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

\*\*\*\*\*

## INDICE

### PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

|        |                                 |         |
|--------|---------------------------------|---------|
| Art. 1 | Regolamento – Finalità          | Pag. 02 |
| Art. 2 | Interpretazione del Regolamento | Pag. 02 |
| Art. 3 | Durata in carica del Consiglio  | Pag. 02 |
| Art. 4 | La sede delle adunanze          | Pag. 02 |

#### CAPO II IL PRESIDENTE

|        |                                 |         |
|--------|---------------------------------|---------|
| Art. 5 | Presidenza delle adunanze       | Pag. 03 |
| Art. 6 | Compiti e poteri del Presidente | Pag. 03 |

#### CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

|        |              |         |
|--------|--------------|---------|
| Art. 7 | Costituzione | Pag. 03 |
|--------|--------------|---------|

#### CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

|         |                                             |         |
|---------|---------------------------------------------|---------|
| Art. 8  | Costituzione e Composizione                 | Pag. 04 |
| Art. 9  | Presidenza e Convocazione delle Commissioni | Pag. 04 |
| Art. 10 | Funzionamento delle Commissioni             | Pag. 04 |
| Art. 11 | Funzioni delle Commissioni                  | Pag. 05 |

#### CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

|         |                                  |         |
|---------|----------------------------------|---------|
| Art. 12 | Commissioni d'indagine riservata | Pag. 05 |
| Art. 13 | Commissioni di studio e consulte | Pag. 06 |

#### CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

|         |                         |         |
|---------|-------------------------|---------|
| Art. 14 | Designazione e funzioni | Pag. 06 |
|---------|-------------------------|---------|

### PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO I NORME GENERALI

|         |                  |         |
|---------|------------------|---------|
| Art. 15 | Riserva di legge | Pag. 06 |
|---------|------------------|---------|

#### CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

|         |                                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|
| Art. 16 | Entrata in carica – Convalida      | Pag. 07 |
| Art. 17 | Dimissioni                         | Pag. 07 |
| Art. 18 | Decadenza e Rimozione dalla carica | Pag. 07 |
| Art. 19 | Sospensione dalle funzioni         | Pag. 08 |

#### CAPO III DIRITTI

|         |                                                                     |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 20 | Diritto di iniziativa                                               | Pag. 09 |
| Art. 21 | Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni | Pag. 09 |
| Art. 22 | Richiesta di convocazione del Consiglio                             | Pag. 10 |
| Art. 23 | Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi        | Pag. 10 |
| Art. 24 | Diritto di comunicazione delle deliberazioni della Giunta           | Pag. 11 |

|                  |                                                         |         |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Art. 25          | Facoltà di visione degli atti                           | Pag. 11 |
| <b>CAPO IV</b>   | <b>ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO</b>                   |         |
| Art. 26          | Diritto di esercizio del mandato elettivo               | Pag. 11 |
| Art. 27          | Divieto di mandato imperativo                           | Pag. 11 |
| Art. 28          | Partecipazione alle adunanze                            | Pag. 11 |
| Art. 29          | Astensione obbligatoria                                 | Pag. 12 |
| Art. 30          | Responsabilità personale – Esonero                      | Pag. 12 |
| <b>CAPO V</b>    | <b>NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI</b>       |         |
| Art. 31          | Trasparenza                                             |         |
| Art. 32          | Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco       | Pag. 12 |
| Art. 33          | Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali           | Pag. 13 |
| Art. 34          | Funzioni rappresentative                                | Pag. 13 |
| <b>PARTE III</b> | <b>FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>             |         |
| <b>CAPO I</b>    | <b>CONVOCAZIONE</b>                                     |         |
| Art. 35          | Competenza                                              | Pag. 13 |
| Art. 36          | Convocazione                                            | Pag. 13 |
| Art. 37          | Ordine del giorno                                       | Pag. 14 |
| Art. 38          | Avviso di convocazione – Consegna – Modalità            | Pag. 14 |
| Art. 39          | Avviso di convocazione – Consegna – Termini             | Pag. 15 |
| Art. 40          | Ordine del giorno – Pubblicazione ed Affissione         | Pag. 15 |
| <b>CAPO II</b>   | <b>ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE</b>                       |         |
| Art. 41          | Deposito degli atti                                     | Pag. 15 |
| Art. 42          | Adunanza di prima convocazione                          | Pag. 16 |
| Art. 43          | Adunanze di seconda convocazione                        | Pag. 16 |
| <b>CAPO III</b>  | <b>PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE</b>                       |         |
| Art. 44          | Adunanze pubbliche                                      | Pag. 17 |
| Art. 45          | Registrazioni audio e video                             | Pag. 17 |
| Art. 46          | Adunanze segrete                                        | Pag. 18 |
| Art. 47          | Adunanze “aperte”                                       | Pag. 18 |
| <b>CAPO IV</b>   | <b>DISCIPLINA DELLE ADUNANZE</b>                        |         |
| Art. 48          | Comportamento dei Consiglieri                           | Pag. 18 |
| Art. 49          | Ordine della discussione                                | Pag. 19 |
| Art. 50          | Comportamento del pubblico                              | Pag. 19 |
| Art. 51          | Ammissione di Funzionari e Consulenti in aula           | Pag. 19 |
| <b>CAPO V</b>    | <b>ORDINE DEI LAVORI</b>                                |         |
| Art. 52          | Ordine di trattazione degli argomenti                   | Pag. 20 |
| Art. 53          | Discussione – Norme generali                            | Pag. 20 |
| <b>CAPO VI</b>   | <b>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE</b> |         |
| Art. 54          | La partecipazione del Segretario all’adunanza           | Pag. 21 |
| Art. 55          | Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma            | Pag. 21 |

## PARTE IV LE DELIBERAZIONI

### CAPO I LE DELIBERAZIONI

|         |                                  |         |
|---------|----------------------------------|---------|
| Art. 56 | Verbale – Deposito – Rettifica   | Pag. 22 |
| Art. 57 | Forma e contenuti                | Pag. 22 |
| Art. 58 | Approvazione – Revoca – Modifica | Pag. 23 |

### CAPO II LE VOTAZIONI

|         |                                         |         |
|---------|-----------------------------------------|---------|
| Art. 59 | Modalità generali                       | Pag. 23 |
| Art. 60 | Votazione in forma palese               | Pag. 24 |
| Art. 61 | Votazione per appello nominale          | Pag. 24 |
| Art. 62 | Votazioni segrete                       | Pag. 24 |
| Art. 63 | Esito delle votazioni                   | Pag. 25 |
| Art. 64 | Deliberazioni immediatamente eseguibili | Pag. 25 |

## PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

|         |                   |         |
|---------|-------------------|---------|
| Art. 65 | Entrata in vigore | Pag. 26 |
| Art. 66 | Diffusione        | Pag. 26 |